

abbia a produrre sotto nessuna forma maggiore remunerazione agli apporti sociali.

Qui la Commissione avea proposto che si dicesse, purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro, o di maggiore remunerazione degli apporti sociali, si eliminerebbe dunque secondo la proposta dell'onorevole Pasquali che la distribuzione non debba avere scopo di lucro.

La Commissione avea creduto necessaria questa frase per mantenere in corrispondenza questa legge con l'articolo 5 della legge del 1870 nel quale si era parlato di distribuzione fatta *per scopo di beneficenza*, per la considerazione che l'autorità giudiziaria interpretando codesta frase della legge del 1870 dopo qualche perplessità era venuta nella conclusione che per iscopo di beneficenza si dovesse intendere una distribuzione che non avesse scopo di lucro. Ecco perchè la Commissione avea scritto che la distribuzione non dovesse esser fatta a scopo di lucro; ma essa accetta come equipollente la formola sostitutiva dell'onorevole Pasquali, *che non abbia scopo di produrre sotto nessuna forma, maggiore remunerazione agli apporti sociali.*

L'onorevole Pasquali aggiunse poi alla nostra formola, che l'esenzione a favore delle Società cooperative non riguarda la tassa di macellazione, non che il dazio sugli alcool, liquori e vini di lusso.

Noi non possiamo che accettare di buon grado questa proposta la quale racchiude anche quella dell'onorevole Comin; e l'accettiamo di gran cuore, e perchè, limitando l'esenzione, favorisce l'interesse delle finanze comunali e perchè essa è diretta a combattere l'alcoolismo, ed il consumo dei vini di lusso, che si fa specialmente nelle cooperative delle grandi città.

L'onorevole Pasquali propone inoltre di sopprimere da questo capoverso dell'articolo la necessità di notificare agli Uffici comunali anche l'atto di fondazione che dimostri l'esistenza della Società.

Poichè egli ed i suoi amici hanno consentito nel concetto del Governo che da oggi in poi le Società non possano essere ammesse alla esenzione, se non hanno ottemperato alle disposizioni del Codice di commercio vigente, noi possiamo da parte nostra consentire che per quanto riguarda le Società fino ad ora costituite, basti produrre lo statuto sociale da cui risulti la natura della Società, il carattere suo e lo scopo che essa si propone.

Finalmente noi ringraziamo l'onorevole Pasquali di avere accettato anche l'ultima parte

dell'articolo, che stabilisce le penalità per il caso di infrazioni alle disposizioni di legge da parte delle Società cooperative.

La Commissione non ha nessuna difficoltà ad assentire che la proclamazione di diritto che le Società cooperative sono soggette al diritto comune in materia daziaria sia anche tolta. Infatti, come la stessa Commissione avea dichiarato nella relazione, il suo concetto era di far richiamo al diritto comune; le premeva però che fosse mantenuta quella che è disposizione nuova che dopo, cioè, una recidiva si potesse far pronunziare la decadenza delle Società cooperative dall'esenzione loro accordata dalla legge; ed è lieta che l'onorevole Pasquali ed i suoi colleghi ammettano questo concetto.

Per conseguenza, la Commissione dichiara di accettare la modificazione di forma, proposta al nuovo testo del suo articolo dall'onorevole Pasquali, unitamente agli altri suoi colleghi.

Devo ora pregare l'onorevole Frola, i cui desideri in gran parte sono stati ora soddisfatti, con la nuova dizione dell'articolo, a voler rinunciare al suo emendamento.

Così pure, se la voce del relatore può giunger gradita all'orecchio dell'onorevole Comin, lo pregherei di desistere dal suo emendamento; ed egual preghiera rivolgerei agli onorevoli Guglielmi e Plebano.

Presidente. L'onorevole Guglielmi lo ha già ritirato.

L'onorevole Frola mantiene o ritira il suo emendamento.

Frola. Ritiro la seconda parte, essendo stata accettata; relativamente alla prima parte avrei desiderato che il relatore avesse dichiarato, se s'intende solamente concessa l'esenzione alle Società cooperative, per quanto non si ripeta, a scopo di beneficenza...

Presidente. Lo mantiene o lo ritira?

Frola. Desidererei questa spiegazione.

Presidente. Ma se occorrono sempre nuove spiegazioni non le finiremo mai più.

L'onorevole Plebano?

Plebano. In verità io credo di essermi espresso assai male, se l'onorevole relatore ha inteso le mie parole nel senso che io volessi estendere il beneficio della esenzione alle Società. Se egli si fosse compiaciuto di leggere soltanto il testo del mio emendamento avrebbe visto che io proponeva anzi di restringerla *alle derrate di prima necessità*, mentre l'esenzione che la Commissione propone è assai più estesa.

Del resto, per non protrarre più oltre la discus-